

## **Bilancio di Previsione triennio 2016-2018 – Riflessi mancato rispetto patto stabilità anno 2015**

L'Amministrazione Provinciale è stata soggetta all'applicazione della disciplina del patto di stabilità di cui all'art 31 della Legge 183/11 e ss.mm.ii in termini di competenza mista ovvero di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali ( al netto delle riscossioni e concessione di crediti), assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale , gli incassi e i pagamenti.

La normativa in materia di patto di stabilità prevedeva di allegare al Bilancio di Previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto.

In sede di monitoraggio e di assestamento generale al Bilancio 2015 sono state evidenziate le criticità circa il conseguimento dell'obiettivo programmatico per l'anno 2015 con particolare riferimento al saldo della gestione investimenti di cassa per la difficoltà di realizzare gli incassi derivanti da trasferimenti regionali e quelli da alienazione da beni patrimoniali .

Con l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 13 del 10/5/2016 si è rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 con le seguenti risultanze sintetiche:

Situazione a tutto il II semestre 2015 consuntivo – Provincia di Prato

Obiettivo programmatico in migliaia di euro € 7.491

Saldo finanziario conseguito in migliaia di euro € 5.863

Differenza in migliaia di euro 1.628,00

Nel rispetto del Decreto Mef nr 18628 del 04/03/2016 si è provveduto anche alla predisposizione del prospetto utile a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio, e sulla base dei dati elaborati, risulta che l'Amministrazione rientra nella fattispecie di applicazione di tutte le sanzioni di cui al comma 26 art 31 L. 183/2011:

Il comma 26 dell'art 31 della legge 183/2011 e successive modifiche stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto le sanzioni da applicare agli enti inadempienti sono le seguenti:

1. riduzione fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo – in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (per le Province la riduzione è operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art 21 DL 68/2011). In caso di in capienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
2. limite impegni per spese correnti – non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
3. ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento);
4. procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere alle assunzioni di personale).
5. le indennità di funzione e i gettoni di presenza ( art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 ( gli organi politici delle amministrazioni provinciali non percepiscono compenso in base alla legge 56/2014).

Si rileva che, nel rispetto dell'art. dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001:

- lo stanziamento e la successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive ( in materia di spesa di personale) è possibile solo in presenza del rispetto del patto di stabilità per l'anno precedente ed, anche in via previsionale;
- la violazione del patto di stabilità, pertanto, è condizione impeditiva non derogabile all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate;
- le risorse aggiuntive sono stanziabili (nell'anno in corso) solo nella proiezione di bilancio di previsione rispettoso dei limiti posti dal patto di stabilità;

Il D.L. 113 del 24/06/2016 pubblicato sulla GU nr. 146 del 24/6/2016 recante "Misure urgenti per gli enti territoriali ed il territorio" ha previsto all'Art. 7. "Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015" quanto segue

*1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.*

In virtù dell'art 7 del DL 113/2008 l'Amministrazione Provinciale non dovrà procedere alla restituzione nei confronti del Bilancio dello Stato dell'importo di € 1.628 ( in migliaia di euro) rimangono però in vigore, salvo ulteriori modifiche legislative, le altre sanzioni ovvero " limite impegni per spese correnti – non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio", (per l'anno 2016 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno anno 2015, non è possibile impegnare spesa correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015 dati consuntivo), di seguito si evidenzia il limite agli impegni

| impegni spesa corrente |               |
|------------------------|---------------|
| Anno 2013              | 35.235.735,98 |
| Anno 2014              | 34.965.707,82 |
| Anno 2015              | 43.243.904,15 |
| spesa media            | 37.815.115,98 |

Le previsioni di cui al bilancio per l'annualità 2016 in termini di spesa corrente risultano ammontare complessivamente ad € 47.395.853,07 e che tale importo risulta superiore rispetto alla spesa media del triennio 2013-2015, risulta pertanto necessario fare alcune precisazioni in merito alle previsioni per l'anno 2016.

Tenuto conto che UPI con mail del 29/07/2016 ha provveduto ad inoltrare, la nota RGS del 25 luglio scorso che, sulla base di un quesito posto da Anci per le Città metropolitane, fornisce elementi di chiarezza in ordine al calcolo della sanzione di cui alla lettera b) comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

In tale nota, che si estende per analogia anche alle Province, soggette alla medesima disciplina delle Città metropolitane, si evidenzia che la sanzione relativa al limite di spesa corrente, deve essere valutata considerando dati omogenei e dunque espungendo, sia dal triennio di riferimento che dall'anno 2016, le spese relative a versamenti effettuati allo Stato a valere sul dl 95/12, dl 66/14 e legge n. 190/14, nonché le spese relative a funzioni non omogeneamente esercitate nel 2016 e negli anni 2013/2015.

Pertanto nell'importo delle spese correnti per l'anno 2016 vi sono spese incompressibili che derivano dalla necessità dell'Amministrazione Provinciale di provvedere alla restituzione nei confronti del Bilancio dello Stato per l'importo complessivo di € 19.876.105,70 ai sensi del DL 66/14, DL 95/2012 e L. 190/14 mentre gli impegni assunti nell'anno 2015, in merito al medesimo oggetto ( recuperi effettuati dallo Stato) sono risultati pari ad € 15.273.725,81 quindi con un incremento di € 4.602.379,89.

Il conteggio della spesa media depurato dei trasferimenti statali evidenzia la seguente situazione:

|                             | impegni spesa<br>corrente | trasf.ti Stato | impegni spesa<br>corrente al netto<br>trasf.ti Stato |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Anno 2013                   | 35.235.735,98             | 5.308.266,80   | 29.927.469,18  |
| Anno 2014                   | 34.965.707,82             | 7.645.394,54   | 27.320.313,28  |
| Anno 2015                   | 43.243.904,15             | 15.273.725,81  | 27.970.178,34  |
| spesa media<br>del triennio | 37.815.115,98             |                | 28.405.986,93  |

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| spesa anno<br>2016 | 47.395.853,07 | 19.876.105,70 | 27.519.747,37 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|

Si evidenzia pertanto per l'Amministrazione Provinciale, tenuto conto della nota RGS sopra richiamata, che la spesa corrente anno 2016 risulta inferiore rispetto alla media del triennio 2013/2015, tenendo conto delle spese per rimborso allo Stato, pertanto si ritiene di non procedere in merito alle spese per funzioni non omogenee, avendo già evidenziato il rispetto del parametro di cui alla lettera b) comma 26 dell'art 31 della legge 183/2011.

Nell'anno 2016 si rilevano altresì reimputazioni in base all'applicazione della normativa sull'armonizzazione contabile per l'importo di € 3.862.768,54.

Nelle previsioni di spesa si rilevano altresì :

fondo rischi spese legali € 100.000,00  
fondo svalutazione crediti € 837.404,45  
fondo svalutazione crediti codice della strada € 9.248,00  
accantonamento ex art 550 L. 147/2013 tutela società partecipate € 165.095,62  
fondo riserva € 150.000,00

L'importo a titolo di fondo pluriennale vincolato di spesa corrente per l'anno 2016 ammonta ad € 1.731.314,60.

Le previsioni di spesa connessi a trasferimenti da fondi regionali risultano ammontare complessivamente ad € 15.638.563,11 (attraverso estrazione dalle codifiche riferite ai trasferimenti regionali) e trattasi anche in questo caso di spese non comprimibili essendo legate alla necessità di portare a conclusione i relativi progetti.

Tutto ciò premesso si evidenzia che al momento della predisposizione del bilancio, tenuto conto della nota della RGS del 25/7/2016 sopra richiamata, risulta possibile attestare il rispetto della previsione di spesa nei limiti della spesa media corrente del triennio 2013/2015 ( in termini di impegni) tenuto conto dell'incidenza delle spese per il rimborso allo Stato.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Rossella Bonciolini